



Città di Lucca

Amministrazione comunale

07 - Ambiente e Sviluppo Economico - Dirigente

Ordinanza n. 1524 del 22/06/2026

Oggetto: LIMITAZIONI ALLA MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 15% DEL VOLUME IN OCASIONE DEI CONCERTI CHE SI SVOLGERANNO IN PIAZZA NAPOLEONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE SUMMER FESTIVAL DAL 24 GIUGNO AL 29 LUGLIO 2026

IL SINDACO

Premesso che:

Nel periodo dal 24 giugno al 29 luglio 2026 in Lucca, piazza Napoleone avrà luogo la manifestazione denominata "Lucca Summer Festival", manifestazione musicale con l'esibizione di artisti di fama nazionale ed internazionale;

Al riguardo è pervenuta richiesta da parte della Questura di Lucca, prot n. 140135 del 18/06/2026, richiesta di emissione di ordinanza volta a disporre i seguenti divieti:

a) **vendita e somministrazione** dalle ore 14.00 dei giorni del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la consumazione al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, **di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente ai pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati nelle seguenti vie e piazze: *intera area di spettacolo (come da planimetria allegata alla Relazione Tecnica Generale), compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via San Girolamo e via Carrara nel tratto tra via della Mano e via del Peso, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi;*

b) vendita e/o somministrazione dalle ore 19,00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo, divieto di vendita e/o somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici e fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto, di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 15% del volume, limitatamente agli esercizi commerciali ed ai punti di ristoro situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo e nelle aree di prefiltraggio (come da planimetria allegata alla Relazione Tecnica Generale) oltre alle seguenti zone: *via San Girolamo e via Carrara, nel tratto tra via della Mano e via del Peso, piazza XX Settembre, piazza del Giglio, piazza San Giusto, via Cenami via Roma, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi;*

il tutto in occasione dei seguenti concerti: **24 giugno** (Ludovico Einaudi), **25 giugno** (David Byrne), **5 luglio** (John Legend), **7 luglio** (Alabama Shakers), **17 luglio** (Ronnie Wood), **20 luglio** (Riccardo Muti), **21 luglio** (Marcus Miller), **25 luglio** (Din Don Down), **28 luglio** (Tom Jones), **29 luglio** (Pooh).

Il divieto è esteso negli stessi giorni ed orari rispettivamente sopra indicati, agli eventuali venditori ambulanti



autorizzati a sostare a ridosso dell'area di pubblico spettacolo e delle zone di prefiltraggio;

dato atto che:

la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo: la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori, è sempre vietata;

i limiti della somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubbliche diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);

i limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle ore 24.00 alle ore 7.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (ad. es. a mezzo di distributori automatici);

permane l'efficacia dell' Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019;

considerato che:

le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico in conformità alle disposizioni impartite dalla vigente normativa in materia di pubbliche manifestazioni, ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "vivere civile", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana;

quanto sopra premesso, ritenuto di disporre :

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell' art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana, in occasione della manifestazione denominata Lucca Summer Festival nel periodo dal 24 giugno al 29 luglio 2026 in Lucca , manifestazione musicale con l'esibizione i artisti di fame nazionale ed internazionale nel cui ambito sono previsti n. 10 concerti in piazza Napoleone i seguenti divieti :

a) **vendita e somministrazione** *dalle ore 14.00 dei giorni del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo* anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la consumazione al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, **di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente ai pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro nonché agli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare a ridosso dell'area di pubblico spettacolo , ubicati nelle seguenti vie e piazze: intera area di spettacolo (*come da planimetria allegata alla Relazione Tecnica Generale*), compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via San Girolamo e via Carrara nel tratto tra via della Mano e via del Peso, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi;



2) dalle ore 19.00 del giorno del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo, divieto di vendita e/o somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici e fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto, di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 15% del volume, limitatamente agli esercizi commerciali ed ai punti di ristoro situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo e nelle aree di prefiltraggio (*come da planimetria allegata alla Relazione Tecnica Generale*) oltre alle seguenti zone: *via San Girolamo e via Carrara, nel tratto tra via della Mano e via del Peso, piazza XX Settembre, piazza del Giglio, piazza San Giusto, via Cenami via Roma, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi,*

il tutto in occasione dei seguenti concerti: **24 giugno** (*Ludovico Einaudi*), **25 giugno** (*David Byrne*), **5 luglio** (*John Legend*), **7 luglio** (*Alabama Shakers*), **17 luglio** (*Ronnie Wood*), **20 luglio** (*Riccardo Muti*), **21 luglio** (*Marcus Miller*), **25 luglio** (*Din Don Down*), **28 luglio** (*Tom Jones*), **29 luglio** (*Pooh*).

Il divieto è esteso negli stessi giorni ed orari rispettivamente sopra indicati, agli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare a ridosso dell'area di pubblico spettacolo e delle zone di prefiltraggio

visti:

- il D.lgs 267/2000;
- la L.R.T. 62/2018;
- il vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura prot. n. 140135 del 18/06/2026;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana, in occasione della manifestazione denominata Lucca Summer Festival in piazza Napoleone, nel periodo dal 24 giugno al 29 luglio 2026, in Lucca, manifestazione musicale con l'esibizione i artisti di fama nazionale ed internazionale nel cui ambito sono previsti n.10 concerti in piazza Napoleone i seguenti **divieti**:

- a) **vendita e somministrazione** *dalle ore 14.00 dei giorni del concerto alle ore 03.00 del giorno successivo* anche per mezzo di distributori automatici, fatta eccezione per la consumazione al tavolo congiuntamente al pasto, all'interno dei locali o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi, **di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro**, limitatamente ai pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro nonché agli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare a ridosso dell'area di pubblico spettacolo, ubicati nelle seguenti vie e piazze: *intera area di spettacolo (come da planimetria allegata alla Relazione Tecnica Generale), compresa piazza del Giglio e piazza XX Settembre, via San Girolamo e via Carrara nel tratto tra via della Mano e via del Peso, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, Corso Garibaldi;*
- 2) dalle ore 19,00 del giorno del concerto alle ore 03,00 del giorno successivo, divieto di vendita e/o somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici e fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto, di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 15% del volume, limitatamente agli esercizi commerciali ed ai punti di ristoro situati all'interno dell'area di pubblico spettacolo



e nelle aree di prefiltraggio (*come da planimetria allegata alla Relazione Tecnica Generale*) oltre alle seguenti zone: *via San Girolamo e via Carrara , nel tratto tra via della Mano e via del Peso, piazza XX Settembre, piazza del Giglio, piazza San Giusto, via Cenami, via Roma, via Beccheria, via Vittorio Veneto, via Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi;*

il tutto in occasione dei seguenti concerti: **24 giugno** (*Ludovico Enaudi*), **25 giugno** (*David Byrne*), **5 luglio** (*John Legend*), **7 luglio** (*Alabama Shakers*), **17 luglio** (*Ronnie Wood*), **20 luglio** (*Riccardo Muti*), **21 luglio** (*Marcus Miller*), **25 luglio** (*Din Don Down*), **28 luglio** (*Tom Jones*), **29 luglio** (*Pooh*).

Il divieto è esteso negli stessi giorni ed orari rispettivamente sopra indicati, agli eventuali venditori ambulanti autorizzati a sostare a ridosso dell'area di pubblico spettacolo e delle zone di prefiltraggio

dato atto che:

dispone

- che ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi commerciali e/o rivendite;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana e dell'art. 50 del D.lgs 267/2000, salvo altro, nonché la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- resta comunque valida, negli spazi e negli orari indicati nell'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019, il divieto assoluto di vendita per il solo asporto di ogni tipo di bevanda alcolica;
- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

IL SINDACO
MARIO PARDINI / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI LUCCA	U	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0106523/2026 del 23/06/2026 - 9.4.1 Firmatario: MARIO PARDINI Documento Principale		Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, stampata da il giorno 23/06/2026 attraverso il software gestionale in uso